

VI - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Con riferimento all'Art. 3 (Doveri) dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, D.P.R. 249 del 24/6/1998 come novellato dal D.P.R. 235 del 21/11/2007, si individuano le seguenti tipologie di infrazioni disciplinari:

Art. 3.1: Assenze frequenti non adeguatamente giustificate, ritardi abituali alla prima ora o durante i cambi di ora, assenze o ritardi strategici (miranti a evitare ore o materie particolari), assenze collettive non adeguatamente giustificate

Art. 3.2: Mancanze di rispetto gravi o ripetute nei confronti di personale della Scuola o di altri studenti (insulti, minacce, atti di violenza fisica o morale), mancanze di rispetto di tipo non personale (turpiloquio, abbigliamento indecente, uso improprio di telefonini o apparecchi di riproduzione sonora, etc.)

Art. 3.3: Disturbo dell'attività didattica in classe, in laboratorio o durante uscite didattiche

Art. 3.4: Trasgressioni al regolamento per la sicurezza

Art. 3.5: Danni intenzionali o colposi alle suppellettili della scuola, incuria verso il patrimonio collettivo in generale

Art. 3.6: Furti, intimidazioni, diffusione e/o uso di sostanze proibite (compresi alcool e tabacco), atti contro la morale

Art. 3.7: Atti di violenza, reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana

In funzione dell'entità delle infrazioni, si individuano i seguenti livelli di gravità e le sanzioni applicabili in corrispondenza:

Livello	Entità	Sanzione	Competenza
1	<i>Lieve</i>	<i>Richiamo</i>	<i>Docente</i>
1 bis	<i>Lieve reiterata</i>	<i>Ammonizione scritta</i>	<i>Docente</i>
2	<i>Meno grave</i>	<i>Ammonizione scritta</i>	<i>Docente</i>
2 bis	<i>Meno grave reiterata</i>	<i>Sospensione</i>	<i>Consiglio di Classe</i>
3	<i>Grave</i>	<i>Sospensione</i>	<i>Consiglio di Classe</i>
3 bis	<i>Grave reiterata/gravissima</i>	<i>Sospensione per oltre 15 giorni/non ammissione allo scrutinio finale o agli esami di stato</i>	<i>Consiglio di Istituto</i>

Come si evince dalla tabella, vale in generale il criterio secondo cui la recidiva comporta l'applicabilità della sanzione corrispondente al livello immediatamente superiore.

Si elencano di seguito le tipologie di infrazioni e le modalità di sanzione corrispondenti ai diversi livelli di gravità:

Livello 1 – Infrazioni lievi (Mancanza occasionale ai doveri)

Esempi: ritardi occasionali, inadempienze a scadenze, mancanza o non conformità lieve del libretto scolastico, disturbo occasionale e non grave all'attività didattica, scarsa partecipazione alla stessa, abbigliamento sconveniente.

Sanzione: richiamo verbale da parte del docente, con eventuale annotazione sul registro personale, e/o sul diario. I ritardi e la mancanza del libretto verranno comunque annotati sul registro di classe.

Competenza: Docente

Livello 1 bis – Infrazioni lievi reiterate (Mancanza reiterata ai doveri)

Sanzione: ammonizione scritta sul registro di classe ed eventualmente sul libretto. A giudizio del docente, lo studente potrà non essere ammesso a lezione o temporaneamente allontanato dalla classe.

Competenza: Docente

Nel caso di ritardi reiterati, il Consiglio di Classe potrà valutare la possibilità di imporre allo studente il recupero delle ore perse, con modalità da definire caso per caso

Livello 2 – Infrazioni meno gravi (Comportamento scorretto o mancanza di rispetto non grave)

Esempi: Insulti meno gravi, turpiloquio, bestemmie, atti di bullismo, danneggiamento intenzionale non grave, trasgressione lieve e comunque senza conseguenze al regolamento per la sicurezza, uso del cellulare durante lo svolgimento delle attività didattiche.

Sanzione: ammonizione scritta sul registro di classe ed eventualmente sul libretto, con eventuale allontanamento dalla classe e rapporto al Collaboratore Vicario.

Competenza: Docente

Livello 2 bis – Infrazioni meno gravi reiterate (Comportamento scorretto o irrispettoso reiterati)

Allo studente più volte ammonito per comportamento scorretto o irrispettoso (incluso l'eventuale ammonizione per infrazioni lievi reiterate), potranno applicarsi sanzioni più gravi dell'ammonizione. A tal fine, il Consiglio di Classe, una volta constatato l'elevato numero di ammonizioni scritte (almeno tre) ricevute dallo studente, provvederà ad avvisare ed eventualmente convocare i familiari dello studente.

Nel caso di ulteriore recidiva dopo tale avviso o convocazione, il Consiglio di Classe potrà deliberare l'eventuale sospensione dello studente per un periodo da uno a tre giorni.

Competenza: Consiglio di Classe

Livello 3 – Infrazioni gravi (Infrazione grave ai regolamenti, alle leggi e/o alle norme di condotta civile)

Esempi: comportamento gravemente irrispettoso, ingiurie, minacce, diffamazione, contraffazione del libretto scolastico, danni di rilievo di origine colposa o dolosa, infrazioni gravi al regolamento per la sicurezza, comportamenti violenti, comportamenti perseguibili dall'autorità giudiziaria.

In tutti questi casi vi sarà una riunione immediata del Consiglio di Classe, che delibererà l'eventuale sanzione disciplinare (sospensione dalle lezioni). Ove il comportamento dello studente dia origine a conseguenze di tipo amministrativo e/o giudiziario, il Dirigente Scolastico darà corso alle opportune azioni e/o segnalazioni alle autorità competenti.

Competenza: Consiglio di Classe

Livello 3 bis – Infrazioni gravi reiterate e gravissime (Reiterate infrazioni gravi o infrazioni di estrema gravità ai regolamenti ,alle leggi, e/o alle norme di condotta civile)

Esempi: atti di violenza grave in senso fisico o psichico o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

In questi casi ci sarà una riunione immediata del Consiglio d'Istituto, che delibererà l'eventuale sanzione disciplinare(sospensione di oltre 15 giorni, allontanamento fino al termine dell'anno scolastico, non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di Stato)

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile nella comunità scolastica.

Competenza: Consiglio d'Istituto

Infrazioni e sanzioni collettive

Per le infrazioni collettive riconducibili ai comportamenti individuali per i quali non sia prevista la sospensione, si applicheranno gli stessi criteri dei corrispondenti casi individuali. L'assenza collettiva non adeguatamente giustificata comporterà l'ammonizione immediata.

Si potrà infliggere la sospensione collettiva nei casi di

- *somma di ammonizioni per assenze collettive o per disturbo sistematico dell'attività didattica, fatta salva la gradualità della sanzione come nel corrispondente caso individuale*
- *atteggiamento persecutorio collettivo e persistente nei confronti di altri alunni (mobbing)*
- *danni gravi di tipo teppistico, di cui non sia possibile individuare i responsabili*
- *furti, atti di violenza o immorali, di cui non sia possibile individuare i responsabili*
- *atteggiamento di omertà ostinata*

Nel caso di danni o furti, l'eventuale onere del risarcimento potrà sommarsi alla sanzione disciplinare, o, in assenza di recidiva, e comunque a criterio del Consiglio di Classe, estinguere la stessa.

Ove sussistano le condizioni per una sospensione collettiva, il Consiglio di Classe potrà deliberare l'annullamento di tutte le uscite didattiche programmate di durata superiore a un giorno.

Tutti i comportamenti individuali e/o collettivi descritti più sopra sono da considerarsi esemplificativi, e non esauriscono la gamma di infrazioni che possono essere individuate e sanzionate dagli organi competenti.

Attività utili alternative alla sospensione

La sanzione disciplinare grave (sospensione) potrà essere sostituita in parte o totalmente da un'attività utile indicata dal Consiglio di Classe. Tale attività dovrà

- svolgersi in orario pomeridiano o comunque al di fuori dell'orario di lezione
- essere effettivamente utile alla collettività scolastica
- essere esente da oneri per la collettività stessa

Sono da escludersi tutte le attività che comportino rischi di infortunio, che richiedano abilità non comuni, che possano causare danni a persone o cose, che siano degradanti o umilianti per lo studente.

IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di 10 giorni.

